

Avv. Simone Forte
Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano
tel. 02 97070477 - fax 02 87152806
PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

Tribunale di Cassino

Ricorso per la Concessione di Misure Protettive e Cautelari

ex art. 54 CCII

* * *

La Società **“Fionda s.r.l.”**, (C.F 01724650609), con sede in Cassino (FR), in Via Spaventa n, 5, c.a.p. 03043, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Antonio Fionda (C.F. FNDNTN67E12C034V) nato il 12.05.1967 a Cassino (FR) e residente in Cervaro (FR) alla via Frazione Sordella 1 cap 03044, munito dei necessari poteri in forza di Determina *ex* articolo 120 *bis* CCII (**doc. B**) assunta in data 06 febbraio 2024, PROT. N. 11620 in Cassino - a mezzo Notaio Luigi Colella, REPERTORIO N. 15037 (d’ora in poi chiamata anche semplicemente **“Fionda”** o la **“Società”**) rappresentata, difesa, assistita e domiciliata dall’Avv. Simone Forte (C.F. FRTSMN73R16F839D) del Foro di Napoli, a mezzo procura resa con separato atto (**doc. A**) con studio in Milano Galleria San Babila n. 4/A (indirizzo Pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it - Fax: 02.87152806) il quale chiede di ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura all’indirizzo pec o numero di fax sopra indicato,

- Ricorrente -

Brevi premesse in fatto

La Società **“Fionda s.r.l.”**, (C.F 01724650609) (d’ora in avanti la **“Società”** o **“Fionda”**), constatata e considerata: (i) l’obiettivo impossibilità di proseguire nel regolare esercizio dell’attività d’impresa, al di fuori di una procedura specificamente mirata al superamento della crisi con l’ausilio di consulenti professionali all’uopo individuati, nonché, (ii) la propria situazione di crisi aziendale caratterizzata da un forte squilibrio economico e finanziario, ha intrapreso, a partire dall’anno 2023, la ricerca della soluzione più idonea a superare il proprio attuale stato di disequilibrio patrimoniale, economico e finanziario, individuando, nei procedimenti di regolazione negoziale della crisi di impresa, ed in particolare nell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e previdenziale (artt. 57 - 63 C.C.I.I.), lo strumento maggiormente funzionale per ripristinare lo *status quo*.

La Società persegue l’obiettivo di ottenere - da un lato - il più elevato livello di soddisfacimento del ceto creditorio e - dall’altro, per quanto possibile e laddove ne sussistano le condizioni - la salvaguardia dei livelli occupazionali.



Ciò premesso, al fine di procedere con la richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari ex art. 54 C.C.I.I., finalizzate all'attribuzione delle tutele strumentali all'andamento delle trattative e al buon esito della procedura concorsuale, appare necessario e dirimente analizzare lo stato dell'arte relativo alle attività poste in essere dalla Società.

Segnatamente:

In data **31 gennaio 2024** per il tramite del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Antonio Fionda (C.F. FNDNTN67E12C034V) la Società ha proceduto ai sensi dell'art. 120 bis C.C.I.I., determinando e deliberando: “1. di richiedere al competente Tribunale l'accesso allo strumento di regolazione della crisi di “Ristrutturazione dei debiti” ex artt. 57 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con “Transazione su crediti tributari e contributivi” ex art. 63 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, attraverso il deposito di apposita domanda, ex artt. 40, 44, 48 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nella forma del Ricorso di cui all'art. 37 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, occorrendo, nelle more del deposito, anche con istanza di misure cautelari e/o protettive del patrimonio della Società; 2. di approvare il contenuto della proposta e delle condizioni già delineate dagli advisors e di dare atto che l'Amministratore Unico è in possesso di ogni più ampio ed opportuno potere per compiere quanto necessario al fine di dare esecuzione a quanto testé determinato e pertanto a rappresentare la società in tutte le incombenze previste dalla legge ai fini del perfezionamento della procedura che verrà richiesta, anche conferendo incarico a professionisti di sua fiducia e nominando procuratori speciali per singoli adempimenti”. L'atto veniva registrato, in data 7 febbraio 2024, a cura del Notaio Dott. Luigi Colella, Repertorio n. 15037 Raccolta n. 10124 **(doc. B)**.

In data **6 febbraio 2024** il Dott. Francesco Simeone, Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti ha asseverato in sede notarile la “Relazione di attestazione nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 57 e 63 C.C.I.I.” **(doc. E)**.

In data **19 febbraio 2024**, la Società ha proceduto con le autenticazioni in sede notarile del Piano finanziario ex art. 57 C.C.I.I. **(doc. D)**, confluito nelle Proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale ex art. 63 C.C.I.I. nei confronti degli Enti: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, INAIL, Comune di Cervaro e Comune di Frosinone **(doc. da H a J)**.

In data **4 marzo 2024** la Società ha, pertanto, notificato le Proposte ex art. 63 C.C.I.I., agli Enti: Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate Riscossione - INPS - INAIL e in data **14**



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

marzo 2024 le proposte di accordo di ristrutturazione ex artt 57, 63 e 61 CCII, agli altri Creditori: Comune di Cervaro e Comune di Frosinone (**doc. M-N**).

In data **28 marzo 2024** avviate le trattative con gli Enti, il professionista asseveratore, Dott. Simeone, provvedeva all'asseverazione della dichiarazione ex art. 54, comma 3 C.C.I.I. (**doc. G**).

Ciò premesso, la Società procederà ad esporre di seguito le principali ragioni a sostegno della richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari, evidenziando la stretta necessità, sia in relazione alla prosecuzione delle trattative, sia in relazione alla più generale finalità di addivenire al buon esito della procedura.

Pertanto, ai fini della verifica della completezza della documentazione di accesso alla strumento di regolazione della crisi, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, nonché per dimostrare l'esistenza di fondate ragioni per temere che, nelle more del procedimento di accesso, il patrimonio dell'imprenditore possa subire atti di depauperamento e, nondimeno, possano essere irrimediabilmente compromesse le trattative, si offre di seguito una sintesi degli elementi maggiormente significativi delle Proposte contenute nel Piano finanziario, redatto, ex art. 57 - 63 C.C.I.I

1. TRATTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE CONTENUTE NEL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 57 C.C.I.I.

La Società Società **“Fionda s.r.l.”, (C.F 01724650609)** è stata costituita in data 28/12/1989 e risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone - Latina dal 15/03/1990 con Numero REA FR - 97596, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 01724650609 Partita IVA 01724650609

a. L'Oggetto Sociale

La Società ha quale oggetto sociale:

“progettazione e produzione di rivestimenti di arredi, navali, aeronautici, automobilistici e di altri settori di trasporto; la costruzione di accessori per autotrazione ed altri settori, compresa la lavorazione di tessuti per rivestimenti; la realizzazione di coperture ed assemblaggi degli stessi. la società' potrà' chiedere ed accettare, contributi, finanziamenti, cessioni beni mobili ed immobili, da enti e da privati; potrà' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e convenienti per il raggiungimento dello scopo, ivi compresa la concessione in affitto di tutta o di parte della propria azienda. essa può' ricevere e prestare fidejussioni e garanzie anche ipotecarie, assumere mutui ipotecari, assumere interessenze e partecipazioni in società' di capitali, senza collocazione, enti ed imprese aventi finalità' analoghe od affini o



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

comunque connesse alle proprie sia direttamente che indirettamente. e' assolutamente esclusa e quindi inibita alla societa' di esercitare qualsiasi attivita' finanziaria e di intermediazione mobiliare previste dalle leggi 02/01/1991 n.1 e 05/07/1991 n. 197 e del d.l. 1 settembre 1993, n. 385. la societa' intende avvalersi delle disposizioni di cui alla deliberazione del 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che ha dato esecuzione alla delega contenuta nei commi terzo e quarto dell'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; pertanto potra' acquistare i fondi con obbligo di rimborso presso i soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi; i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% (due per cento) del capitale cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato.”

b. La Sede Sociale

La sede legale della Società è sita in CASSINO (FR) VIA S. SPAVENTA 5 CAP 03043, come da visura allegata (doc. D 1).

Pertanto, posto che la sede legale di Fionda ed il coincidente effettivo centro di esercizio degli interessi principali sono siti in Cassino, sussiste la competenza dell’Onorevole Tribunale adito, individuata ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) del C.C.I.I. “*per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale [...]*”.

Al riguardo, è “*jus receptum*” che la sede legale risulta “*elemento presuntivo idoneo, in assenza di altri e più specifici elementi di valutazione di contraria valenza, ad individuare la sede principale dell’impresa*” (Cass. 21 marzo 2003 n. 4206; Cass., 28 agosto 2002 n. 12640 e Cass., 23 aprile 2002 n. 5945).

c. Il Capitale Sociale e la Compagine Sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 300.000,00 ed è stato interamente versato e la compagine sociale risulta attualmente così composta, visura storica aggiornata (doc. D 1):

SOCI	C.F./P.IVA	VALORE QUOTE SOCIALI
FIONDA ANTONIO (amministratore unico - data atto di	FNDNTN67E12C034V	Quota di nominali: 15.000,00 Euro



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

nomina: 18/01/2005)		
D'ALIESIO ELIO	DLSLEI68P14C034F	Quota di nominali: 15.000,00 Euro
M.C.G. SOCIETA' SEMPLICE lo stesso agisce in qualita' di trustee per conto del trust "VAMA TRUST" con codice fiscale 92084820601 lo stesso agisce in qualita' di trustee per conto del trust "DRF TRUST" con codice fiscale 92084810602	92084610606	Quota di nominali: 270.000,00 Euro

d. L'organo di amministrazione

La Società è amministrata dall'amministratore unico Sig. FIONDA ANTONIO, rappresentante dell'impresa, nato a CASSINO (FR) il 12/05/1967 Codice fiscale: FNDNTN67E12C034V, residente in CERVARO (FR), VIA FRAZIONE SORDELLA 1/A CAP 03044 (Data atto di nomina: 18/01/2005 - Durata in carica: fino alla revoca -Data presentazione carica: 17/03/2005).



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

e. Brevi cenni della storia della Società e delle Cause Della Crisi

Fionda, come dianzi fatto rilevare, è costituita da imprenditori già impegnati nel comparto della fornitura di rivestimenti interni in Pelle, ecopelle e tessuto per auto, aeromobili, treni e imbarcazioni.

Alla data del 31 ottobre 2023 (data di riferimento del Piano di risanamento ex art. 57 CCII), la Società occupa 96 dipendenti.

In breve tempo la Società, grazie all'esperienza acquisita dai soci, acquisisce una posizione di rilievo nell'ambito del comparto produttivo in cui opera, tant'è che oggi vanta clienti di primissima importanza, con i quali nel corso degli anni si sono consolidati i rapporti commerciali e di partnership.

Fionda, pertanto, si configura come partner qualificato capace di garantire capacità e esperienza, caratteristiche che gli hanno permesso di sviluppare il prodotto in tutte le sue peculiarità, anche grazie agli importanti investimenti effettuati su apparecchiature di ultima generazione che hanno consentito alla Società di incrementare la capacità produttiva e al contempo, accrescere l'efficienza dei processi in termini economici-produttivi.

Da qui la creazione di uno staff altamente qualificato impegnato in attività di ricerca e sviluppo, finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti da proporre ai grandi *player* dell'industria automobilistica e la registrazione di due marchi destinati all'identificazione dei prodotti della Società: il marchio "Fionda" ed il marchio "Pelle Fionda" che si pongono l'obiettivo di accrescere la visibilità della Società e la qualità delle proprie linee di prodotto.

I contratti stipulati con i singoli clienti si riferiscono a commesse che riguardano prevalentemente la fornitura di prodotti e lavorazioni per marchi di gamma medio alta e *luxury* la stipula dei singoli contratti è preceduta dalla sottoscrizione, da parte di Fionda, di stringenti accordi di riservatezza che obbligano a non rivelare i contenuti e le condizioni economiche e tecniche delle forniture, nonché i marchi oggetto delle singole commesse.

Inoltre i contratti sottoscritti sono di tipo aperto, cioè non contengono quantità, prezzi e specifiche di prodotto, ma rimandano a listini successivamente concordati con gli uffici acquisti del cliente (*buyer*) per ogni singolo prodotto e componente e alla volontà di emissione da parte del cliente di successivi ordini di acquisto (di solito emessi e confermati con cadenza settimanale e con rilascio di previsionali mensili o trimestrali).

Questo tipo di contrattualistica è tipica del settore automotive e le previsioni di fatturato sono elaborate in base alle informazioni previsionali fornite dal cliente stesso circa la durata della



commessa (di solito di tre anni in tre anni) ed i volumi di produzione richiesti in fase di allestimento delle linee di produzione stesse.

É sulla base di analisi degli andamenti dei mercati di riferimento, dalle informazioni acquisite in fase contrattuale e derivanti dal continuo contatto con gli uffici acquisti, programmazione e logistica dei clienti, che i responsabili commerciali di Fionda forniscono i previsionali di fatturato in termini di volume e composizione e che sono alla base dei *business plans* elaborato dall'area controllo di gestione e finanza.

Si precisa che l'aumento di fatturato, previsto nel *business plan* che fonda la *Assumptions* del Piano di risanamento ex art. 57 CCII, è generato dalla crescita delle commesse già acquisite, nonché dall'acquisizione di nuovi clienti sempre del settore automotive *luxury*.

Ciò comporterà un incremento di risorse graduale nel corso degli anni e commisurato alla crescita del volume, non solo in termini di manodopera, ma anche di specifiche figure professionali di livello medio alto da impiegare nelle varie aree di gestione che sono destinate a svilupparsi per adeguare la struttura alla crescita prevista.

La Società ha anche richiesto la registrazione di un brevetto relativo ad un tessuto tecnico a base di fibre naturali da impiegare nella produzione di teli copri auto.

La Società, inoltre, dispone di un efficiente ufficio tecnico/sviluppo dedicato allo studio ed alla realizzazione di soluzioni tecniche e stilistiche al fine di meglio soddisfare le esigenze dei clienti, il che rende le consente, certamente, di offrire un servizio di qualità ai propri clienti.

Con l'obiettivo di perseguire l'eccellenza nel proprio settore, Fionda ha inoltre implementato un Sistema Qualità per la gestione dei processi aziendali conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 – IATF 16949:2016 - ISO14001:2015, al fine di massimizzare la qualità del prodotto/servizio, migliorare l'efficienza e quindi risultare maggiormente competitiva e affidabile.

Il perseguimento di tale scopo ha indotto l'azienda ad incrementare investimenti in maniera mirata, atti a finanziare corsi specifici di formazione del proprio personale ed automatizzare con software specifici, le fasi critiche di lavoro

f. Il progetto Imprenditoriale Fionda: la «pelle tecnologica»

I grandi investimenti fatti dalla Società in ricerca e sviluppo, hanno determinato la comparsa sul mercato di un prodotto innovativo «targato» Fionda, denominato “Pelle tecnologica”, il quale veniva sviluppato anche grazie a importanti collaborazioni con



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

concerie dotate di conoscenze e laboratori qualificati per la ricerca nel campo automotive. Trattasi di pelle ottenuta mediante il recupero degli strati meno pregiati, derivanti dalla lavorazione delle pelli, che vengono combinati con specifici polimeri. Ne deriva un materiale classificato come pelle, ma dotato di caratteristiche tecniche superiori in termini di resistenza, flessibilità di impiego ed ottimizzazione dei rendimenti, potendo essere utilizzata nelle lavorazioni più disparate e soprattutto per la ricopertura di particolari degli interni auto che sono soggetti a maggiore usura.

Ovviamente, derivando da una materia prima più povera e non richiedendo processi produttivi diversi da quelli normalmente in uso nelle concerie, si può produrre a costi più contenuti rispetto alle pelli normali, con conseguente aumento del livello di marginalità, elementi che fanno sì che gli stessi prezzi di «uscita» siano maggiormente competitivi sul relativo mercato di riferimento.

Tale prodotto ha superato con successo tutti i test necessari per la qualificazione di idoneità nel settore automotive. La Società ha proposto tale nuovo prodotto ai propri clienti raccogliendo delle buone risposte; tale prodotto dal contenuto così altamente innovativo è stato proposto anche a nuovi clienti tier one dell'automotive. La bontà del progetto è desumibile anche dal fatto che per tutti i particolari di selleria per i quali è stata deliberata la versione con pelle tecnologica Fionda, la Società è stata annoverata tra i fornitori imposti agli altri fornitori di fodere della filiera di fornitura degli OEM.

In continuità con la mission aziendale di proporre sempre più prodotti altamente tecnologici e performanti, la Società sviluppava per alcuni clienti, su loro specifica richiesta, un tessuto innovativo che nasce dalla combinazione di materiali tecnologicamente avanzati derivanti dall'unione di fibre naturali con tessuti a base di elastomeri, la cui combinazione ha consentito di ottenere un prodotto che si distingue per le elevate caratteristiche di comfort, elasticità e adattabilità; tale prodotto ha superato con successo tutti i test previsti per l'accreditamento e l'impiego nel settore automobilistico.

Questi tessuti attualmente sono destinati ad essere impiegati nella realizzazione di teli copri vettura per autovetture di alta gamma.

La Società intende rafforzare gli investimenti in R&D con l'obiettivo di sviluppare i mercati e le società già serviti di accedere a nuovi mercati di fornitura, anche diversi dall'automotive, come la linea indoor che ha preso avvio a partire dalla seconda metà 2023 e che la Società intende



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

sviluppare anche su base internazionale; da qui l'avvio dell'attività di modelliera e lo sviluppo di nuovi prodotti per il settore indoor e dell'arredo, di gamma medio alta sia del segmento B2B che B2C.

Il posizionamento sui mercati della Società e la politica commerciale implementata negli ultimi anni, tenuto conto dell'elevata concorrenza presente nei mercati di riferimento, è l'unica che possa garantire l'acquisizione di nuove commesse ed il perseguimento di vantaggi competitivi che insieme alle politiche di soddisfazione del cliente sono presupposto essenziale per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'azienda.

Tutto quanto ciò ha richiesto alla Società notevolissimi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, senza i quali, tuttavia, la Società non avrebbe avuto nessuna possibilità di competere sui mercati di riferimento, caratterizzati da un elevato livello di competitività, di innovazione e da livelli di organizzazione altrettanto elevati, elementi che hanno finito per drenare la liquidità derivante dalla gestione operativa della Società, all'attività caratteristica, vista l'impossibilità della Società di poter accedere al canale bancario.

g. Cause della Crisi: la reversibilità della stessa e il nuovo scenario prospettabile

Diverse sono le cause della crisi della Società, alcune di ordine economico, altre di ordine gestionale-organizzativo, elementi che hanno determinato, nel tempo, l'insostenibilità economica-finanziaria del modello imprenditoriale implementato dalla Società.

La mancanza di equilibrio sotto il profilo economico, ha determinato, inevitabilmente, nel tempo l'insostenibilità finanziaria del business aziendale. In particolare, il modello di business implementato dalla Società, orientato alla crescita in termini di fatturato, non è stato accompagnato, negli ultimi anni, da una struttura dei costi sostenibile e adeguata al livello del fatturato; da qui lo sviluppo di un modello imprenditoriale che anziché creare valore, anno su anno, finiva per distruggere valore e per l'effetto a non creare le giuste condizioni di soddisfazioni per i soci e per vari stakeholders aziendali.

In particolare, a partire dall'**anno 2018**, la Società ha visto acuire lo stato di crisi già manifestatosi negli anni precedenti, seppur attraverso segnali assai meno importanti, a causa della sensibile contrazione del fatturato sviluppato nei confronti del principale Cliente, il quale fino all'anno 2016 rappresentava il 100% del fatturato.

Questo ha spinto la direzione aziendale a mettere in atto una politica di diversificazione del portafoglio clienti avviando un'attività di ricerca di nuovi clienti che dessero una maggiore



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

garanzia in termini di continuità e di crescita. Con l'acquisizione di nuovi clienti si è gradualmente passati dalla gestione di commesse in c/lavoro ad una gestione prevalentemente in c/vendita (materiali acquisiti direttamente nella filiera di riferimento).

Questo percorso ha portato a dover implementare una struttura più complessa che consentisse un adeguato interfaccia con i nuovi clienti, pertanto l'azienda si è dotata di specifiche divisioni: logistica, qualità, tecnica e sviluppo, tempi e metodi, ricerca e sviluppo; tutti ciò ha determinato il sostenimento di importanti investimenti che hanno finito per assorbire importanti livelli di liquidità dalla gestione caratteristica della Società e la stessa capacità della Società di far fronte ad alcune partite di debito.

La Società, come prevedibile in presenza di fattispecie di riconversione dei processi produttivi, ha registrato una flessione dei fatturati ed una crescita dei costi fissi di struttura, condizione che ha generato importanti perdite di gestione e una generale situazione di tensione finanziaria nell'ambito della Società.

La Società, parimenti, era a conoscenza che i risultati degli investimenti effettuati, necessari al fine di poter accrescere il livello di competitività della Società nel comparto produttivo di riferimento, non sarebbero stati immediati; infatti, nel settore automotive, l'acquisizione di nuovi clienti e l'avvio delle attività produttive, richiede una tempistica che va dai 12 ai 18 mesi prima che si possa arrivare all'avvio delle produzioni, posto che la firma dei contratti e l'invio degli ordini, hanno luogo solo dopo aver completato l'esecuzione delle lunghe procedure di qualificazione ed accreditamento, propedeutiche all'inizio delle lavorazioni vere e proprie.

E anche l'avvio delle singole commesse riferibili ad ogni specifico cliente, richiede l'esecuzione di accurate procedure di qualificazione di prodotto e di processo, prima di poter avviare le produzioni stesse.

In definitiva sul punto, la Società riteneva di aver acquisito un buon livello di competitività nell'ambito del settore in cui operava che le avrebbe, nel giro di due anni, consentito di invertire la rotta, con conseguenti ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario; in particolare, si prevedeva che la produzione delle nuove commesse sarebbe stata avviata nel 2° trimestre 2020, non si poteva, tuttavia, prevedere che nei primi giorni di marzo dell'anno 2020 l'operatività di tutte le attività produttive, operanti sull'intero territorio nazionale, sarebbe stata interrotta (cd.lockdown).

La **crisi pandemica – sanitaria da Covid -19** impattava negativamente sul mercato di riferimento della Fionda con inevitabili conseguenze sugli equilibri economico-finanziari della



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

stessa Società, bloccando sul nascere, ogni aspettativa di iniziare ad «incassare» i risultati ritraibili dai notevoli investimenti effettuati negli anni precedenti.

In particolare, tutte le attività produttive della Società, come detto, per effetto delle disposizioni nazionali volte a contrastare la diffusione del virus da Covid-19, venivano sospese, così come la lavorazione degli ordini in portafoglio. L'**emergenza sanitaria** «impattava» in maniera piuttosto negativa sul **settore automotive**, il comparto di riferimento della Società, tant'è che anche dopo la riapertura dell'attività avvenuta nel mese di maggio 2020, la Società così come tutto il comparto automotive, non riusciva a recuperare i livelli di fatturato esistenti prima della crisi pandemica.

L'attività produttiva non è ripartita con i volumi e nei tempi che si potevano prospettare all'inizio dell'evento e, in conseguenza, l'azienda si è trovata in una circostanza di estrema criticità causata da eventi straordinari assolutamente imprevedibili e sfuggenti ad ogni ragionevole previsione e che hanno avuto un pesante impatto sul regolare svolgimento dell'attività produttiva e dei relativi flussi finanziari.

Nonostante l'impatto della crisi pandemica sulla gestione economica e finanziaria della Società, il management aziendale ha cercato di consolidare i rapporti commerciali con i nuovi clienti, continuando a condurre le procedure formali di accreditamento dei nuovi partner commerciali, cercando, al tempo stesso, di sostenere e preservare la struttura aziendale in vista degli sviluppi futuri dei contratti conclusi con i clienti per nuove commesse.

Nell'anno 2021, tuttavia, gli effetti della crisi si sono fatti sentire ancora e anche se l'azienda ha riportato un incremento del fatturato, questo non è stato sufficiente a saturare la capacità produttiva a disposizione, soprattutto a livello di manodopera, che risultava, pertanto, in esubero rispetto ai volumi produttivi; trattandosi, di manodopera altamente qualificata e di difficile reperimento, la Società decideva di non procedere ad alcun licenziamento in previsione della piena ripresa delle attività, già a partire dall'anno 2022.

Peraltro, la Società non ha avuto la possibilità di accedere alle misure di sostegno covid 19 previste, in quanto la riduzione del fatturato del 2020 rispetto all'anno precedente era al di sotto delle soglie previste per accedere ai sostegni, usufruendo, pertanto, contrariamente ad altre realtà aziendali, dei soli ammortizzatori sociali, ai quali accedeva anche nell'anno 2022, a causa del permanere della condizioni di crisi, condizioni consolidate anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza scaturita dalla crisi geopolitica internazionale (conflitto Russia - Ucraina) e dei ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime, come meglio di seguito esplicitato.



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

In particolare, nell'anno 2022, soprattutto nella seconda parte dell'anno, la Società, per le ragioni dinanzi esposte coltivava ragionevoli aspettative di poter vedere premiati gli sforzi profusi nel corso degli ultimi anni; tuttavia, contrariamente alle attese, quanto auspicato non trovava realizzazione, soprattutto a causa dell'impatto della crisi globale sul settore automotive che causava importanti rallentamenti nella produzione soprattutto per la difficoltà di reperimento di materie prime e componenti indispensabili per la filiera produttiva del settore.

In particolare, seppur in presenza di importanti ordini in portafoglio, la Società rilevava che i propri clienti non chiedevano la traduzione in produzione dei medesimi ordini nei tempi previsti e questo a causa delle difficoltà di reperimento delle materie prime nel settore automotive; da qui, ed è fatto notorio anche ai non operatori del settore, i notevoli ritardi nelle consegne delle autovetture di nuova produzione; in particolare, nell'anno 2022 si registrava una grande volatilità dei programmi di produzione che, dovevano adeguarsi alle richieste dei clienti quasi giornalmente, poiché si registravano continue modifiche degli ordini da parte dei clienti stessi.

Vista la situazione descritta, la Società, anche su sollecitazione del Revisore, decideva di non portare avanti la prima ipotesi di ristrutturazione prospettata agli enti creditori, essendo i presupposti del piano di risanamento elaborato, essere stati messi in discussione e di procedere, eventualmente, successivamente, con la stesura di una nuova proposta che tenesse conto del mutato scenario nell'ambito del settore automotive.

Lo stato di difficoltà permaneva anche nei primi mesi dell'anno 2023, tant'è che la Società decideva di avviare l'iter procedimentale, condividendone con le organizzazioni sindacali le linee guida, previsto per attivare la CIGS, non escludendo l'attivazione di procedure di licenziamento collettivo.

La situazione dianzi descritta permaneva fino al mese di giugno 2023, nel corso del quale la Società prendeva atto dell'aggravarsi delle condizioni economiche –finanziarie anche a causa delle difficoltà della stessa Società a far partire nuove commesse.

Dal secondo semestre 2023, i volumi hanno ripreso a crescere in maniera significativa e la stessa composizione del fatturato, contrariamente a quanto registrato nella prima parte dell'anno 2023, si modificava.

In particolare si registrava:

- l'avvio di nuove commesse con nuovi clienti;
- il consolidamento dei rapporti con i «vecchi» clienti;



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

- la crescita del peso delle commesse in conto lavoro (fornitura dei materiali da parte dei clienti stessi), pari a circa il 60% del totale, il che consentiva alla Società di ridurre il peso dei capitali immobilizzati in attesa che la materia prima si trasformi in prodotto con conseguente entrata monetaria al momento della vendita.

La produzione di commessa in conto lavoro, pertanto, ha senza dubbio dei risvolti positivi sotto il profilo finanziario, anche in ragione del fatto che il valore delle merci fornite dal cliente ai fini della produzione va in diretta compensazione del fatturato sviluppato dalla Fionda nei confronti degli stessi clienti fornitori delle merci. Tuttavia, mentre le fatture emesse da Fionda hanno una scadenza a 30 o 60 giorni (fine mese data fattura), le fatture emesse dal cliente per i materiali forniti, e che vanno in compensazione, hanno una scadenza molto più lunga.

La situazione sopra descritta ha determinato una forte crescita del debito nei confronti dei creditori pubblici. A tale riguardo si precisa come fino al verificarsi dell'evento pandemico la Società fosse in regola con i pagamenti vs i creditori pubblici seppur mediante il ricorso a rateizzazioni e rottamazioni, le quali risultavano regolarmente adempiute alle scadenze previste fino alla data del 07.03.2020.

Una volta intervenuta la chiusura dell'attività a causa degli eventi pandemici, la Società non è stata più in grado di rispettare le scadenze delle rate pendenti, oltre al debito di periodo, decadendo per l'effetto da tutti i piani di rateazione in essere, senza possibilità di riattivare i piani di rateazione decaduti né di accedere a nuovi piani di rateazione.

Le risorse disponibili venivano utilizzate per garantire la sopravvivenza dell'attività sostenendo i flussi finanziari necessari al mantenimento dell'intera struttura e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

In definitiva, l'Amministratore e i soci della Società ritenendo che il nuovo corso aziendale potesse determinare una inversione di marcia, nella consapevolezza che i debiti risultavano essere assai consistenti, soprattutto quelli esistenti nei confronti di creditori istituzionali qualificati, e difficilmente assorbibili senza il ricorso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa previsti dalla normativa di settore, hanno ritenuto di dover procedere, anche a seguito dei numerosi inviti avanzati in tal senso dal Revisore, con l'implementazione di un piano di risanamento ex artt. 57 e 61 CCII contenente una proposta transattiva rivolta ai creditori pubblici (Erario, Inps, Inail) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 63 CCII.



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

2. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

ATTIVO PATRIMONIALE	31/10/2023
IMMOBILIZZAZIONI	
Immobilizzazioni Immateriali	4.887.574 €
Immobilizzazioni Materiali	4.814.345 €
Immobilizzazioni Finanziarie	75.469 €
Totale Immobilizzazioni	9.777.388 €
ATTIVO CIRCOLANTE	
<i>Rimanenze</i>	
Rimanenze m.p.p.f. e merci	543.026 €
Totale Rimanenze	543.026 €
<i>Crediti</i>	
Crediti verso clienti	2.329.709 €
Crediti tributari	2.491.461 €
Crediti Verso Altri	117.035 €
Totale Crediti	4.938.205 €
Depositi bancari e cassa	36.683 €
Totale Disponibilità Liquide	36.683 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.517.914 €
TOTALE ATTIVO	15.295.302 €

L'Attivo patrimoniale riportato nella rappresentazione grafica proposta, evidenzia la composizione degli impieghi di capitale alla data del 31.10.2023. In particolare, nell'Attivo Patrimoniale, è possibile rilevare:

- l'iscrizione del valore dell'immobile in passato utilizzato dalla Società quale sede produttiva e logistica della propria attività, di cui nel Piano è stata prevista la dismissione entro l'esercizio 2024.
- Risulta, quindi, iscritto il valore degli impianti, macchinari e attrezzature utilizzati nello svolgimento dell'attività produttiva.

Complessivamente il valore delle immobilizzazioni materiali risulta pari alla data di riferimento del Piano a circa 4,8 Mln/€.

Nell'attivo patrimoniale, la posta Immobilizzazioni Immateriali registra un valore significativo (4,888 Mln/€), avendo la Società effettuato investimenti importanti nell'ambito delle attività di ricerca-sviluppo, della formazione del personale e della digitalizzazione, a partire dall'esercizio 2017, oltre che nelle immobilizzazioni materiali, al fine di poter servire nuovi importanti clienti e fornire agli stessi prodotti di qualità e in linea rispetto agli standard qualitativi richiesti dal mercato di riferimento della Società.

Nell'Attivo Patrimoniale della Società, meritano un approfondimento, le seguenti poste di bilancio:



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

- **Crediti verso i clienti (2,330 Mln/€):** trattasi di crediti correnti, non ancora esigibili alla data di riferimento del Piano non essendo ancora maturati i tempi di pagamento concordati con i clienti.
- **Crediti tributari (2,491 mln/€):** trattasi di crediti vantati, in particolare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e dell'Inail, per pagamenti fatti dalla Società su cartelle di pagamento di cui in sede giudiziale è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione.

Nel Piano è stato previsto che parte delle somme che la Società si è impegnata a riconoscere ai medesimi enti, vengano corrisposte attraverso la compensazione del credito vantato dalla stessa nei confronti degli enti creditori.

PASSIVO PATRIMONIALE	31/10/2023
PATRIMONIO NETTO	
Capitale sociale	300.000 €
Riserve di rivalutazione	1.794.192 €
Riserva legale	33.063 €
Altre riserve, distintamente indicate	242.924 €
Utili (perdite) portati a nuovo	- 1.778.598 €
Utili (perdita) dell' esercizio	- 9.585.548 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	- 8.993.967 €
FONDI PER RISCHI E ONERI	
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	- €
Fondi per imposte, anche differite	93.202 €
Fondo sanzioni e interessi	656.030 €
Fondo rischi vari	- €
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	749.232 €
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.616.440 €
DEBITI	
Debiti verso soci per finanziamenti	6.660 €
Debiti verso banche	- €
Debiti verso altri finanziatori	340.343 €
Debiti verso personale per retribuzioni	377.542 €
Altri debiti vs personale	364.740 €
Debiti vs personale (accordo in sede protetta)	116.073 €
Debiti verso fornitori	1.624.667 €
Debiti tributari (Agenzia Entrate)	10.650.246 €
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (Inps)	7.643.372 €
Debiti vs Inps anno 2023	
Debiti verso Inail	324.063 €
Debiti verso ADER (Aggi di Riscossione)	193.180 €
Debiti vs Enti locali	271.752 €
Altri debiti	10.959 €
TOTALI DEBITI	21.923.597 €
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	15.295.302 €

Dalla lettura del passivo patrimoniale della Società, è possibile rilevare con riferimento alla data di riferimento del Piano, l'importante esposizione della Società, in particolare, verso i seguenti creditori:



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

- Debiti verso fornitori (1,625 Mln/€): trattasi di debiti correnti, rispetto ai quali alla data di riferimento del Piano non sono ancora maturati i tempi di pagamento concordati con i fornitori;
- Debiti verso ADE (10,650 Mln/€);
- Debiti verso Inps (7,643 Mln/€);
- Debiti verso Inail (0,324 Mln/€);
- Debiti verso ADER (0,193 Mln/€)
- Debiti vs i comuni di Frosinone e Cervaro (0,271 Mln/€);
- Debiti verso personale (€ 0,494 Mln/€): nella predetta posta hanno trovato allocazione i debiti verso dipendenti per stipendi non corrisposti nel 2021 (ottobre e dicembre) e nel 2022 (gennaio), rispetto ai quali sono state concluse presso ITL di Frosinone le procedure di conciliazione ai fini della definizione dei termini di pagamento delle mensilità non corrisposte.
- Altri debiti vs personale (0,364 Mln/€): trattasi di debiti vantati vs diversi soggetti maturati a vario titolo (trattenute sindacali, cessione del quinto, fondi di previdenza complementari), rispetto ai quali la Società ha stipulato con gli enti creditori appositi piani di rientro, i quali avranno inizio nell'anno 2024 e termineranno nell'anno 2026.
- Debiti verso terzi finanziatori (0,340 Mln/€): nella predetta posta è stato contabilizzato il debito della Società per due diversi finanziamenti concessi da terzi per un totale, in origine, di 0,474 Mln/€, rispetto ai quali è stato previsto che il completamento del rimborso debba avvenire entro il 31.12.2025, attraverso il pagamento di rate mensili scadenti, a secondo del finanziamento, alla fine di ogni mese o entro i primi dieci giorni del mese.

Le poste patrimoniali che saranno oggetto di ristrutturazione nell'ambito della Transazione fiscale-contributiva ex art.63 C.C.I.I., sono state oggetto dei necessari approfondimenti nel Piano, così come successivamente si potrà verificare.

2.1. I creditori pubblici della società e le ipotesi di soddisfo previste nel piano

Nella rappresentazione grafica di cui alla successiva Tabella si è provveduto a dare la giusta rappresentazione del valore dei debiti riferiti a tributi/contributi non pagati alle scadenze previste, di cui nel Piano ed è stata prevista la ristrutturazione attraverso l'applicazione degli strumenti di cui all'art 63 C.C.I.I., con eventuale applicazione del disposto normativo di cui all'art.61 C.C.I.I., qualora non si riuscisse a condividere con i comuni di Frosinone e Cervaro un



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

livello di ristrutturazione del debito in linea rispetto alle ipotesi negoziali proposte nel Piano di ristrutturazione .

Ente Creditore	Importo/€	Val.Riconosc.
Agenzia delle Entrate	11.134.133	4.509.324
Inps	7.784.196	3.152.599
Inail	340.381	137.854
Comune di Cervara	66.987	27.130
Comune di Frosinone	219.765	89.005
Agenzia Entrate-Riscossione	193.180	77.272
TOTALE	19.738.642	€ 7.993.184

La lettura della tabella di sopra proposta consente di conoscere il valore dei debiti registrati dalla Società nei confronti dei creditori qualificati pubblici alla data del **31.10.2023**. La lettura della tabella, consente ai destinatari del Piano, di conoscere l'esatto valore dei tributi e dei contributi non pagati dalla Società, rispetto ai quali Fionda intende promuovere una proposta di transazione fiscale-contributiva ex art.63 C.C.I.I..

Nella medesima tabella sono indicati i crediti vantati dai comuni di Frosinone e Cervaro nei confronti della Società proponente, rispetto ai quali si intende proporre una ristrutturazione del debito con riconoscimento ai medesimi Enti della stessa percentuale di soddisfo prevista per ADE, Inps e Inail, la quale, se non condivisa, determinerebbe, necessariamente, il ricorso allo strumento di cui all'art.61 C.C.I.I. («Accordi ad efficacia estesa»).

Come si potrà verificare nella sezione del Piano (doc. D) in cui sono indicati i valori del Piano e la manovra finanziaria necessaria ai fini del risanamento della Società, la sottoscrizione dei predetti accordi transattivi, nei termini e nei valori successivamente specificati, risulta essere la condizione imprescindibile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risanamento indicati nel Piano di ristrutturazione.

Ultimata la fase di tipo procedimentale con il deposito presso il Tribunale territorialmente competente del ricorso per l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 57 C.C.I., si prevede l'avvio del rimborso della debitoria nei termini indicati nel Piano.

Nel Piano, quindi, si prevede l'utilizzo dello strumento della Transazione Fiscale-Previdenziale ex art. 63 C.C.I., ai fini della ristrutturazione del debito vantato dalla Società nei confronti dei creditori pubblici; in particolare, nel Piano si prevede che il rimborso della somma oggetto della proposta di Transazione ex art.63 C.C.I., possa avvenire nei termini di seguito indicati:



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

- **Agenzia delle Entrate:** previsione del riconoscimento allo stesso Ente della somma complessiva di **€ 4.509.324,00** da corrispondersi in **nove rate annuali** di pari importo (**€ 507.526,00**) con l'eccezione della **prima** la quale sarà pari ad **€ 449.113,00**, valore quest'ultimo che sarà corrisposto compensando il credito che la Società vanta nei confronti della stessa ADE per somme corrisposte su cartelle di pagamento annullate in sede giudiziale per intervenuta prescrizione del credito.

L'avvio del piano di rimborso è previsto possa avvenire contestualmente all'emissione del decreto di omologazione dell' Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2024.

- **Inps:** previsione del riconoscimento allo stesso Ente della somma complessiva di **€ 3.152.599,00** da corrispondersi in **nove rate annuali** di pari importo (**€ 173.779,00**) con l'eccezione della prima la quale sarà pari ad **€ 1.762.370,00** valore quest'ultimo che sarà corrisposto compensando il credito che la Società vanta nei confronti dell'Ente per somme corrisposte su cartelle di pagamento annullate in sede giudiziale per intervenuta prescrizione del credito. L'avvio del piano di rimborso è previsto possa avvenire contestualmente all'emissione del decreto di omologazione dell' Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2024.

- **Inail:** previsione del riconoscimento allo stesso Ente della somma complessiva di **€ 137.854,00** da corrispondersi in **nove rate annuali** di pari importo (**€ 9.484,00**) con l'eccezione della prima, la quale sarà pari ad **€ 61.980,00**, valore quest'ultimo che sarà corrisposto compensando il credito che la Società vanta nei confronti dell'Ente per somme corrisposte su cartelle di pagamento annullate in sede giudiziale per intervenuta prescrizione del credito. L'avvio del piano di rimborso è previsto possa avvenire contestualmente all'emissione del decreto di omologazione dell' Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2024.

- **Agenzia delle Entrate Riscossione:** previsione del riconoscimento allo stesso Ente della somma complessiva di **€ 77.272,00** da corrispondersi in **nove rate annuali** di pari importo (**€ 8.586,00**). L'avvio del piano di rimborso è previsto possa avvenire contestualmente all'emissione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2024.

- **Comune di Frosinone:** previsione del riconoscimento allo stesso Ente della somma complessiva di **€ 89.005,00** da corrispondersi in **nove rate annuali** di pari importo (**€ 9.889,00**). L'avvio del piano di rimborso è previsto possa avvenire contestualmente



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

all'emissione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2024.

- **Comune di Cervaro:** previsione del riconoscimento allo stesso Ente della somma complessiva di **€ 27.130,00** da corrispondersi in **nove rate annuali** di pari importo (**€ 3.014,00**). L'avvio del piano di rimborso è previsto possa avvenire contestualmente all'emissione del decreto di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2024.

Nella tabella di seguito proposta, si è provveduto a rappresentare la sintesi delle ipotesi di soddisfo previste nel Piano. In particolare, si è provveduto ad indicare con riferimento ad ognuno dei creditori:

1. Il valore del debito alla data del 31.10.2023 oggetto di ristrutturazione;
2. Il valore delle somme che la Società si impegna a corrispondere ad ognuno dei creditori rispetto al valore del credito («Ipotesi di soddisfo»);
3. La tempistica del rimborso che si prevede possa avvenire nel periodo 2024-2032 anche attraverso l'utilizzo in compensazione, nell'anno 2024, dei crediti vantati dalla Società nei confronti dei creditori pubblici (ADE, Inps e Inail)

Ente Creditore	Importo/€	% Soddisfo	Somma riconosciuta	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Agenzia delle Entrate	11.134.133	40,5%	4.509.324	449.113	507.526	507.526	507.526	507.526	507.526	507.526	507.526	507.526
Inps	7.784.196	40,5%	3.152.599	1.762.370	173.779	173.779	173.779	173.779	173.779	173.779	173.779	173.779
Inail	340.381	40,5%	137.854	61.980	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484	9.484
Comune di Cervara	66.987	40,5%	27.130	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014
Comune di Frosinone	219.765	40,5%	89.005	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889	9.889
Agenzia Entrate-Riscossione	193.180	40%	77.272	8.585	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586
TOTALE	19.738.642		7.993.184	2.294.952	712.279	712.279	712.279	712.279	712.279	712.279	712.279	712.279

3. LA PROPOSTA DI ACCORDO: LA TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE con gli ENTI

La Società, sulla base del Piano finanziario ex art. 57 C.C.I.I., a cui si rinvia integralmente (**doc. D**), ha provveduto ad avviare le trattative con gli Enti competenti.

In data **12 marzo 2024** l'**Agenzia delle Entrate Riscossione - Direzione Regionale Lazio Produzione Regionale Procedure Concorsuali e Speciali** inoltrava la certificazione del debito unitamente agli estratti di ruolo).



Inoltre, in data **21 marzo 2024** il **Comune di Frosinone** ha previsto che *“In riferimento alla nota prot. 15236 del 15/3/2024 si ritiene al momento non applicabile l'accordo di ristrutturazione del debito ex art 57 CCII visto la mancanza di un perimetro normativo definito. La non introduzione di alcuna disposizione in merito al trattamento dei tributi locali nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del Codice della Crisi, conduce a ritenere confermata l'indisponibilità del credito fiscale con quindi l'espressione di un parere negativo circa la possibile adesione ad un accordo di ristrutturazione dei debiti.”*

Anche alla luce di tale riscontro, la Società sta valutando la possibilità di applicare, a valle dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 e 63 C.C.I.I. da rintracciarsi con l'Ente-Fisco, la disciplina di cui all'art. 61 C.C.I.I. “Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa” alla Proposta formulata al Comune di Frosinone e al Comune di Cervaro.

Sulla possibilità da parte degli Enti locali di sottoscrivere accordi ristrutturazione dei debiti, si è espressa la Corte dei Conti Toscana- Sezione regionale controllo per la Toscana (Del n.40-2021), la quale nel riconoscere agli enti locali la possibilità di aderire agli accordi di ristrutturazione dei debiti, così si esprimeva: *«(...) i crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo “transattivo” (con riduzione dell'ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell'ambito del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione. Proprio quest'ultimo, pertanto, potrà essere lo strumento a cui l'imprenditore può ricorrere per attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli enti locali, nei modi previsti dall'art. 182 bis. Ciò in conformità all'obiettivo del sistema normativo in esame, che è quello di evitare all'imprenditore in crisi il dissesto irreversibile dell'impresa consentendogli di ridurre in termini percentuali i crediti fiscali (e non), diversi da quelli oggetto di transazione. Pertanto, la Sezione ritiene di poter rispondere al quesito posto dal Comune di Livorno, affermando come l'art. 182 bis possa trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter».*

Nella medesima direzione si è espressa la Corte dei Conti dell'Umbria (Del.64-2022), la quale ha affermato che: *« è possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall'art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali”.*



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

4. CONDIZIONI “LEGALI” DELLA PROPOSTA, LA CONVENIENZA E IL POTENZIALE CRAM DOWN

Per quanto di seguito rappresentato, appare probabile che una eventuale procedura di liquidazione giudiziale non sarebbe in alcun modo in grado di soddisfare, nemmeno parzialmente, non solo i crediti chirografari, ma anche i creditori in privilegio ex artt. 2752-2758 c.c. con una percentuale prevista per crediti Tributari, Previdenziali ed Assistenziali pari al **2,3 %** dell'esposizione debitoria complessiva.

Asset Patrimoniali	Valore/€
Beni mobili (stimati perito) + Rimanenze	373.775
Beni Immateriali	0
Immobile	800.000
Crediti	2.329.709
(-) decremento valore 20%	465.942
Disponibilità liquide	36.683
Attivo Liquidazione Giudiziale al 31.10.2023	3.074.225
IPOTESI PIANO DI RIPARTO LIQUIDAZ.GIUDIZIALE	
Valore/€	
Spese liquidazione (curatore, periti, spese funzionamento)	200.000
TFR	1.616.440
Debiti vs personale	858.355
Somma riconosciuta ai creditori pubblici ex art.63 C.C.I.I.	
Totale ripartito	2.674.795
Residuo da liquidazione	
399.430	
AGENZIA ENTRATE (al netto del credito)	10.685.020
INPS (al netto del credito)	6.021.826
INAIL	340.380
Comune di Cervara	66.987
Comune di Frosinone	219.765
	17.333.978
percentuale soddisfazione media	2,30%



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

La convenienza dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art.57 C.C.I.I. e in particolare del trattamento proposto nell'ambito della Transazione Fiscale-Previdenziale ex art.63 C.C.I.I. proposta, deve essere valutata prendendo a riferimento l'alternativa della liquidazione giudiziale e le ipotesi di soddisfo che ne deriverebbero.

In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali «deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale».

La convenienza dell'Accordo emerge prima facie anche con riferimento alla tutela dei posti di lavoro, pari complessivamente, allo stato a circa 100 unità, e quindi ai risvolti solo sociali che ne derivano.

In ultimo, si aggiunga come l'apertura della liquidazione giudiziale della Società non sarebbe «a costo zero» per le casse dello stato e per l'economia pubblica in generale; a titolo meramente esemplificativo rappresenterebbe un costo immediato quantomeno per l'Inps che, oltre a non percepire più i contributi, dovrebbe anticipare il trattamento di fine rapporto, le ultime tre retribuzioni e le indennità di mancato preavviso; la stessa Amministrazione Finanziaria, in caso di liquidazione giudiziale, non potrebbe beneficiare dell'ingresso nelle casse dello stato del valore delle imposte che la Società andrebbe a corrispondere in ipotesi di continuità aziendale.

Nello specifico, come si è potuto rilevare nel Piano la proposta di accordo formulata dal debitore ai creditori pubblici, si fonda sui presupposti di seguito indicati:

- Pagamento dei debiti assistiti da privilegio generale sui beni mobili (art.2753 c.c.), nella misura complessiva del 40,5% del valore del contributo iscritto, con conseguente riconoscimento della somma complessiva di **euro 3.152.599,00** al creditore **Inps**;

- Pagamento dei debiti assistiti da privilegio generale sui beni mobili (art.2753 c.c.), nella misura complessiva del 40,5% del valore del contributo iscritto, con conseguente riconoscimento della somma complessiva di **euro 137.854,00** al creditore **Inail**;

- Pagamento dei debiti assistiti da privilegio generale sui beni mobili (art.2752, commi 1 e 2, c.c.), nella misura complessiva del 40,5% del valore del tributo iscritto, con conseguente riconoscimento della somma complessiva di **euro 4.509.324,00** al creditore **Agenzia delle Entrate**;

- Pagamento dei debiti verso l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** - maturati a titolo di aggio di riscossione - nella misura complessiva del 40% del valore del compenso



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

iscritto, con conseguente riconoscimento in favore di tale Ente della somma complessiva di euro **77.272,00**;

Parte delle somme sopra indicate verrebbero corrisposte utilizzando in compensazione i crediti vantati dalla Società nei confronti dei creditori pubblici qualificati, per pagamenti effettuati dalla Società su cartelle annullate per intervenuta prescrizione, i quali possono quantificarsi nei termini che seguono: € 1.942.787 (INPS); € 449.113 (AGENZIA ENTRATE); € 61.980 (INAIL).

Giova far constatare come i valori indicati nel Piano con riferimento al valore dei beni immobili e ai beni mobili, siano stati rilevati e valutati attraverso l'applicazione di criteri di funzionamento e non criteri liquidatori, sul presupposto, pertanto, della prosecuzione dell'attività aziendale.

Laddove il valore dei predetti beni fosse stato elaborato attraverso l'applicazione di criteri di valutazione di tipo liquidatorio, i valori dei vari assets aziendali, in particolare, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, ma anche dello stesso bene immobile oggetto di dismissione, sarebbero risultati sensibilmente inferiori rispetto ai valori di funzionamento.

Tale decremento di valore non è allo stato di agevole individuazione, merita, tuttavia evidenziare che sulla base delle statistiche disponibili, nelle vendite operate nell'ambito delle procedure concorsuali, i valori di realizzo risultano inferiori rispetto ai valori di mercato nella misura di circa il 30% con riferimento ai beni immobili e del 70% rispetto ai beni mobili.

L'ing. Giuseppe Evangelista, nella relazione estimativa rilasciata alla Società (doc. F), ha stimato che il decremento di valore possa essere stimato con riferimento ai beni immobili in un valore pari al 25% e del 50% con riferimento alla categoria dei beni mobili.

Si ritiene che tale fenomeno decrementativo del valore degli *assets* aziendali, possa risultare ancora maggiore, soprattutto con riferimento ai beni mobili, dal momento che gli stessi beni mantengono una apprezzabile valore solo se inseriti nell'ambito dell'organizzazione produttiva propria del ramo d'azienda nel quale operano, di talché, gli stessi beni se estromessi dal predetto processo produttivo a cui sono funzionali, vedrebbero di gran lunga decrementato il loro valore, in misura ben maggiore rispetto all'abbattimento di valore stimato con riferimento ai beni immobili.

Il maggior decremento di valore registrato dai beni mobili rispetto a quelli immobili, trova giustificazione, in particolare, in diverse ragioni:

➤ Rapida obsolescenza dei beni strumentali organizzati nell'ambito di una attività produttiva;



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

- Rapido deperimento materiale del bene derivante dall'uso a cui sono sottoposti;
- Alti costi da sostenere per la rimozione e lo spostamento dei predetti beni

Nella determinazione del valore di liquidazione, necessario ai fini della verifica della congruità del valore offerto dalla Società nell'ambito del Piano, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 63 CCII, l'ipotesi di realizzo stimata con riferimento al bene immobile prevederebbe, in via prudenziale, la dismissione del bene medesimo, per un valore pari ad € 800.000,00 (inferiore a quello indicato dall'Ing. Evangelista nella relazione estimativa rilasciata alla Società – pari a € 889.875 – ritenendo tale ipotesi del tutto irrealizzabile) e un valore di liquidazione dei beni mobili (€ 210.775,00), pari a quella indicata nella predetta relazione di stima.

Gli altri *assets* aziendale da prendere in esame ai fini della determinazione del valore di liquidazione:

- **Immobilizzazioni immateriali:** trattandosi di valori relativi ad investimenti in ricerca e sviluppo, oneri pluriennali, valorizzazioni di assets realizzati internamente, la loro utilità si esaurirebbe al di fuori del contesto aziendale della società Fionda, di talché a tale voce di bilancio non può attribuirsi alcun valore nell'ipotesi di liquidazione giudiziale;

- **Crediti vs clienti** (€ 2.329.709): con riferimento al valore dei crediti, un decremento stimato pari al 20% del valore, considerando il sensibile allungamento dei tempi di incasso dei crediti e il conseguente ipotizzabile aumento della percentuale di crediti inesigibili, può essere ritenuto congruo, con la conseguenza che tale posta in sede di liquidazione giudiziale potrebbe trovare effettiva realizzazione fino all'importo di € 1.863.767;

- **Crediti vs creditori pubblici** (€ 2.453.880): trattasi di un credito vantato nei confronti degli creditori destinatari della proposta di ristrutturazione del debito, credito di cui nella proposta rivolta agli enti creditori è stata prevista la compensazione con il credito vantato dagli stessi nei confronti della Società nell'anno 2024 una volta intervenuta l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

- **Rimanenze** (€ 543.026): visto il settore in cui opera la Società, la particolarità del prodotto e la stretta dipendenza del prodotto stesso con l'attività specifica svolta da Fionda, certamente la valorizzazione di tale asset non può considerarsi superiore al 30% del valore contabile, di talché il valore attribuibile a tale assets può stimarsi essere pari in sede di liquidazione giudiziale a circa 163.000,00 €.

L'attivo oggetto della liquidazione giudiziale potrebbe stimarsi certamente non superiore ad un valore pari a 2,3 Mln/€ (oltre i crediti di 2,454 Mln/€ vantati nei confronti dei creditori pubblici



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

che verranno compensati con la somma prevista in favore dei creditori pubblici nell'anno 2024).

Posto che:

il decremento medio di valore dei beni immobili e mobili ipotizzato dal Perito estimatore nominato, si ritiene, per comune esperienza, possa trovare difficile realizzazione, con ulteriore decremento del valore di stima stesso;

i debiti verso personale, pari alla data del 31.10.2023 a circa 2,475 Mln/€ circa (di cui circa 1,6 Mln/€ riferibili a TFR), risultano anch'essi titolari privilegio generale mobiliare di grado anteriore rispetto a quello attribuito ai creditori pubblici;

la liquidazione giudiziale, considerando i valori in gioco, avrebbe un costo, a titolo di spese di procedura (spese curatore e perito, spese gestione società, Imu) di circa 0,2 Mln/€.

Considerato che:

i debiti verso il personale vanno soddisfatti con preferenza rispetto ai debiti vantati dai creditori pubblici su quanto ricavato dalla dismissione dei beni mobili in ragione dell'antiorità del grado di privilegio sui beni mobili riconosciuto dalla legge ai crediti di lavoro;

le spese di procedura vanno soddisfatte integralmente con preferenza rispetto ad ogni altro creditore;

il valore dell'attivo patrimoniale su cui Inps e Inail e a maggiore ragione l'Agenzia delle Entrate, potrebbero concorrere ai fini della soddisfazione delle proprie ragioni di credito, per le ragioni sopra evidenziate, risulterebbe sensibilmente inferiore rispetto all'ipotesi di soddisfo proposta dalla Società nell'ambito della proposta di transazione ex art.63 C.C.I.I.

Tutto ciò premesso e considerato, è facile desumere come le ipotesi di soddisfo indicate nella proposta transattiva ex art. 63 C.C.I.I., consentirebbero, qualora accolta dai vari Creditori Istituzionali, di vedere soddisfatte, le proprie ragioni di credito, in misura significativamente maggiore rispetto al livello soddisfativo derivante dalla liquidazione giudiziale.

Per le superiori considerazioni, infatti, con ogni probabilità, nell'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale nulla deriverebbe ai creditori pubblici, oltre ai crediti vantati dalla Società vs i creditori pubblici (ADE, Inps e Inail), come precedentemente indicati, per effetto della compensazione ex lege (art.155 C.C.I.I.)



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

Si ritiene, in conclusione, per le ragioni esposte in narrativa, che il trattamento riservato nel Piano ai creditori pubblici, pari complessivamente a circa **7.993.184,00 Mln/€ (considerando anche gli Enti Comunali)**, da corrispondersi nel periodo 2024-2032, appare certamente conveniente rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale, dalla quale i creditori pubblici, così come, d'altronde, gli enti pubblici territoriali, nulla introiterebbero per le considerazioni dianzi esposte, se non la possibilità di compensare parte del loro credito con i crediti vantati dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'art.155, comma 1, C.C.I.I.

Le medesime considerazioni potranno esprimersi a maggior ragione con riferimento al credito vantato dai Comuni di Frosinone e Cervaro nei confronti della Società, il quale risulta godere del privilegio generale sui beni mobili ex art. 2752, commi 3, c.c., grado di privilegio inferiore al grado di privilegio riconosciuto all'INPS e all'ADE, **è chiaro, quindi, che in ottica liquidatoria i crediti del Comune (così come i crediti vantati dall'Inps e dall'Erario) siano destinati a rimanere del tutto insoddisfatti.**

Attraverso la proposta formulata nell'ambito del Piano ex art. 57, viene sottoposta ai Comuni la possibilità di aderire all'Accordo di Ristrutturazione e monetizzare una somma oggettivamente assai rilevante (complessivamente oltre € 116 €/mgl) e, si ribadisce, non altrimenti percepibile.

Gli effetti di uno scenario soddisfacente alternativo alla Transazione in esame, risulterebbero, pertanto, assai penalizzanti per l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, l'Inail e in generale per tutti i creditori della Società.

Si ritiene che l'Agenzia delle Entrate, nell'analisi della Proposta dovrà valutare, come precisato dalla Circolare n.40/E del 2008, *“l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo, (...), tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali”, nonché “anche gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali ad esempio, la difesa dell'occupazione, la continuazione dell'attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale”.*

Anche la successiva circolare 20/E del 16 aprile 2010 ha posto l'attenzione *“in ordine all'esigenza di dare adeguata rilevanza all'attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali?”* sottolineando come *“in presenza di crisi aziendali, (...), lo strumento della transazione può rivelarsi decisivo per garantire l'effettivo introito di somme dovute all'Erario in misura certamente (ed in tempi ovviamente ben più rapidi) rispetto a quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del contribuente”, nonché ha evidenziato che l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi deve essere temperato con “l'eguale rilevante interesse alla conservazione delle imprese in grado di rappresentare realtà ancora produttive, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali”, interesse che ben potrebbe essere*



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

tutelato, seppur parzialmente, grazie al buon esito del proposto concordato preventivo e dell'ipotesi di affitto del "ramo d'azienda operativo" ivi contenuto.

Come detto, nel caso di specie, la transazione fiscale, risulta, certamente, "conveniente" per l'Agenzia delle Entrate rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (*per la quale si rimanda integralmente al Piano*), sia sotto il profilo del livello soddisfacitivo del credito effettivamente realizzabile, sia sotto il profilo della tempistica di rimborso, la quale risulterebbe sensibilmente maggiore in ogni altro scenario alternativo allo stato ipotizzabile, e conseguentemente il credito *de quo*, così facendo verrebbe certamente soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative percorribili (*i.e.* liquidazione giudiziale).

A fronte di ciò e considerati i valori di cui *supra*, appare evidente che - anche in caso di parere contrario da parte dell'Erario o degli Enti di Previdenza ed Assistenza - è certamente presumibile il verificarsi del **Cram Down fiscale e previdenziale**.

Ai fini della valutazione di convenienza nell'ambito dell'applicazione del *cram down* occorre infatti considerare i risultati ottenibili dal creditore in termini concreti e - nel caso che ci occupa - **il Piano di risanamento con proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII da parte della Fionda garantisce una soddisfazione del credito erariale e previdenziale, assistenziale non solo più conveniente ma** - lo si sottolinea - **certamente non irrisoria, posto che la somma che otterrebbe è notevolmente più alta rispetto all'ipotesi liquidatoria**.

Ora, precisando che a mente dell'art. 63 comma 2bis: "***Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria***".

Posto che:

i. il *Cram Down fiscale e previdenziale* si configura, dunque, come l'omologazione forzata da parte del Tribunale della proposta di soddisfacimento dei creditori per il caso di opposizione o inerzia dell'Erario o degli Enti previdenziali;

ii. la proposta di soddisfacimento delle predette amministrazioni formulata da Fionda con l'accordo di ristrutturazione dei debiti e la proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII è certamente e notevolmente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

è altamente verosimile che il Tribunale possa omologare il Piano e l'accordo di ristrutturazione nonostante l'inerzia o l'eventuale voto negativo o più in generale la mancata adesione di suddetti creditori.

È quindi proprio il Tribunale, infatti, pur in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, anche se decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale stabilita dalla legge, a poter dare il *placet* e quindi omologare l'accordo qualora ritenga dimostrato, tenuto conto della relazione del professionista indipendente, che all'alternativa liquidatoria i creditori otterrebbero minore soddisfazione.

Tale orientamento, oltre ad essere maggioritario, è stato avvalorato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021, la quale cita espressamente la suddetta disciplina, valorizzando in termini sistematici nell'ambito della transazione fiscale.

“Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria .. quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali (previste rispettivamente per le due procedure concorsuali, ndr)..e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione..è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria». Orbene, questa scelta normativa indirizza in modo marcato la questione della mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell'agenzia fiscale verso la competenza giurisdizionale di merito del tribunale fallimentare, collocando ancor più chiaramente l'istituto de quo all'interno delle procedure concorsuali ed alle loro peculiari, finalità, piuttosto che nell'ambito delle procedure di attuazione dei tributi”.

Si segnala altresì che - pur essendovi nel caso che ci occupa una soddisfazione non solo migliorativa ma anche assolutamente non irrisoria del debito erariale e previdenziale - molti Tribunali hanno omologato, mediante *cram down*, procedure concorsuali, aventi ad oggetto crediti corrispondenti a percentuali molto elevate dell'intera esposizione debitoria con anche, in alcuni casi, un soddisfacimento assai contenuto, ancorché conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (Tribunale di Milano - decreto 31 luglio 2021, Tribunale di Roma - decreto 27 luglio 2021, Tribunale di Trieste - decreto 15 luglio 2022).

In aggiunta a quanto delineato, l'**art. 1 bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69** (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080) - convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) modificando la



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

disciplina prevista dall'art. 63 CCII, con una disposizione rubricata **“Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023”** ha previsto, segnatamente:

“1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63.

Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
- b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
- d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
- e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, *fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2*, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

4. *In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.*

5. *L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.*

6. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”*

Nel caso di specie, alla luce della neo introdotta disposizione normativa si rappresenta che:

a) l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, proposto, non ha carattere liquidatorio, ebbene il Piano prevede la **continuità aziendale diretta**;

b) la proposta di adesione inoltrata ai Creditori Sociali è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) **il credito complessivo vantato dagli altri creditori è inferiore ad un quarto dell'importo complessivo** dei crediti, segnatamente, si riporta di seguito la Tabella evidenziando le % percentuali di incidenza dei singoli Creditori, nell'ambito della complessiva massa concorsuale:

Posizione al 31.10.2023	Tipologia creditore	Sanzioni	Interessi	Credito	% di incidenza
Debiti verso fornitori correnti	non aderente			€ 1.624.667,00	7,20%
Debiti verso altri finanziatori	non aderente			€ 340.343,00	1,51%



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

Debiti verso personale	non aderente			€ 858.355,00	3,80%
Debiti verso Altri	non aderente			€ 10.959,00	0,05%
Debiti verso ADE	aderente	€ 414.590,00	€ 69.296,00	€ 11.134.132,00	49,33%
Debiti verso Inps	aderente	€ 120.706,00	€ 20.118,00	€ 7.784.196,00	34,48%
Debiti verso Inail	aderente	€ 13.987,00	€ 2.331,00	€ 340.381,00	1,51%
Debiti verso ADER	aderente			€ 193.180,00	0,86%
Debiti verso altri Enti	aderente	€ 11.000,00	€ 4.000,00	€ 286.752,00	1,27%
Totale				€ 22.572.965,00	

Totale creditori aderenti	€ 19.738.641,00
% creditori aderenti su massa complessiva	87,44%
Totale creditori non aderenti	€ 2.834.324,00
% creditori non aderenti su massa complessiva	12,56%

d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa.

La proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, nonché dei creditori, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è pertanto



conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituirà oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale in sede di successiva omologazione.

Concludendo, come precisato anche nell'ambito della **Dichiarazione del professionista indipendente ex art. 54, comma 3 CCII** “[...] *i creditori con i quali sono in corso le trattative rappresentano oltre il 60% dei debiti. Lo scrivente sulla base della relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ha potuto verificare che i creditori con i quali sono in corso le trattative rappresentano, a livello di debito, una percentuale superiore al 60% dei debiti complessivi della Società. Quanto sopra premesso, il sottoscritto dichiara che la Proposta in corso di negoziazione con i creditori, qualora accettata, risulta idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti, quali prognosticamente esistenti alla data di omologa dell'Accordo, nel termine previsto dall'art. 57 CCII di 120 giorni dalla omologazione, per i crediti già scaduti a tale date, e di 120 giorni dalla scadenza, per i crediti non ancora scaduti a tale date, nonché di quelli aderenti, secondo le modalità e le tempistiche contenute nel Piano in corso di redazione e a consentire il riequilibrio della situazione economica e finanziaria della Società*” **(doc. G)**.

§§§

ISTANZA DI APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI

EX ART. 54 comma 2 e 3 C.C.I.I.

Tanto ciò premesso, considerato e descritto, la **Società “Fionda s.r.l.”, (C.F 01724650609)**, con sede in Cassino (FR), in Via Spaventa n, 5, c.a.p. 03043, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Antonio Fionda (C.F. FNDNTN67E12C034V) nato il 12.05.1967 a Cassino (FR) e residente in Cervaro (FR) alla via Frazione Sordella 1 cap 03044, come rappresentata, difesa e domiciliata, **chiede** all'Intestato Ufficio, **l'adozione delle più opportune misure protettive e cautelari ex art. 54 C.C.I.I.** per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza.

I. MISURE PROTETTIVE: sul *fumus boni iuris*

La Società Ricorrente, **Fionda s.r.l.**, avendo provveduto alla notifica della Proposta di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 63 CCII, con giusta allegazione del Piano economico - finanziario ex art. 57 C.C.I.I. nonché delle Proposte ex art. 57 CCII agli Enti Comunali, può chiedere all'On.le Tribunale adito, la concessione delle misure cautelari e protettive, **affinché i creditori sociali non possano iniziare o proseguire azioni esecutive**



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

e cautelari sul proprio patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

L'art. 54, comma 3, CCII ha previsto che “ [...] *Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. [...]*”.

Nella definizione di cui all'art. 2 CCII lett p), le misure protettive sono descritte come le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza.

E' dunque necessario individuare nell'ambito della richiesta del debitore un **nesso di funzionalità tra la misura e uno strumento di regolazione della crisi**. Spetta dunque al

Giudice l'indagine relativa alla **strumentalità diretta alla tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore**, nella misura in cui appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare da un lato il buon esito delle trattative, dall'altro, come nel caso che occorre, l'effettiva attuazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, previsti ex art. 40 CCII.

Con l'accordo di ristrutturazione dei debiti, previsto ex art. 57 C.C.I.I., il patrimonio dell'imprenditore può essere assistito da alcune tutele temporanee, come il blocco delle azioni esecutive e cautelari e le misure protettive. **L'art. 54 CCI prevede, infatti, che le misure cautelari e protettive possano essere richieste al Tribunale sia nel corso del procedimento che avvia le trattative (come nel caso di specie), sia con la presentazione della domanda di accesso alla procedura ovvero con la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione. .**

Questo, anche in ragione del fatto che, prima dell'omologazione è possibile modificare il piano o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, se divenuti inattuabili in uno o più dei suoi elementi caratteristici. Il Codice individua misure protettive “tipiche” e “atipiche”.

La prima ipotesi è quella descritta dall'art. 54, comma 2, C.C.I.I. primo e secondo periodo, la norma entrata in vigore riprende solo in parte il contenuto dell'art. 168 L. fall., perché stabilisce che, *qualora il debitore ne faccia richiesta con il ricorso ex artt. 37-40 CCII, è fatto divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e sui diritti attraverso i*



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

quali il debitore esercita la propria attività di impresa; si precisa poi che sono sospese le prescrizioni e non maturano le decadenze.

Con la norma introdotta dal Codice, lo “stay” colpisce tutti quei procedimenti che abbiano ad oggetto non solo beni che appartengono al patrimonio del debitore ma anche beni e diritti tramite i quali si esercita l’attività di impresa. Il CCII riprende la formula già impiegata dall’art. 6 D.L. n. 118/2021, in tema di protezione del patrimonio nella composizione negoziata della crisi (oggi trasfusa nell’art. 18), e mostra così di avallare la conclusione cui era giunta una parte della giurisprudenza di merito¹ che, nell’occuparsi della portata oggettiva dello *stay* esecutivo in sede di concordato preventivo, ha interpretato in senso dinamico il concetto di patrimonio del debitore, comprendendo non solo i beni di proprietà del debitore, ma anche l’insieme di rapporti giuridici facenti capo a quest’ultimo.

La seconda modifica che si registra quanto alla portata dello stay esecutivo e cautelare attiene all’ambito dei destinatari di questa misura: viene meno il riferimento ai creditori, con titolo o causa anteriore alla pubblicazione della domanda ex art. 40 CCII nel registro delle imprese (che si leggeva nel D.Lgs. n. 14/2019 e già nell’art. 168 L. fall.). **L’attuale formulazione della norma si riferisce genericamente a qualsiasi creditore.**

La lettura dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, porta invece il riferimento alle c.d. “misure protettive atipiche”, il D.Lgs. n. 83/2022 ha infatti legittimato il debitore, nel corso del procedimento di apertura, a richiedere misure temporanee ulteriori, per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, già nella fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell’insolvenza.

L’individuazione del loro contenuto, così come dei loro destinatari, è lasciata al debitore che, nel ricorso con cui ne fa istanza, è tenuto ad indicare quali iniziative dei creditori, che siano espressione dell’esercizio legittimo di un loro diritto, possano compromettere l’omologa dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e dunque debbano essere inibite. Tenuto conto che la proposizione o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari è già sterilizzata per

¹ Trib. Frosinone 19 giugno 2020, in *DeJure*; Trib. Roma 13 agosto 2018, *ivi*; Trib. Udine 24 settembre 2017, in *Unijuris.it*; Trib. Milano 19 agosto 2015, in *Dir. fall.*, 2016, II, 539; Trib. Milano 17 luglio 2015, in *Il caso.it*, con nota favorevole di N. Traverso, *Concordato preventivo, divieto di esecuzioni e nozione di “patrimonio del debitore” ai sensi dell’art. 168 l.f.: commento alle ordinanze del tribunale di Milano, del 17 luglio 2015 e 19 agosto 2015*; Trib. Frosinone 24 ottobre 2014, in questa *Rivista*, 2015, 835. In senso contrario, Trib. Venezia 22 dicembre 2016, in *Il fallimentarista.it*; Trib. Bari 6 ottobre 2016, in *Il processocivile.it*; Trib. Bergamo 28 dicembre 2016, in *Il caso.it*; Trib. Aosta 20 febbraio 2014, *ivi*; Trib. Bolzano 22 marzo 2013, *ivi*; Trib. Terni 16 ottobre 2012, in questa *Rivista*, 2013, 499; Trib. Milano 18 marzo 1985, in *Rin. it. leasing*, 1988, 496.

Per una sintesi delle diverse posizioni assunte dagli A. quanto all’interpretazione del concetto di patrimonio ex art. 168 L. fall., M. Spadaro, *La protezione del patrimonio del debitore in concordato preventivo, tra interpretazione estensiva dell’art. 168 L. fall. e nuove misure protettive e cautelari previste dal codice della crisi*, in *Il Fall.*, 2017, 521. (cfr Diritto della Crisi, Le misure protettive e cautelari nel CCII)



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

effetto delle misure protettive tipiche e che nessun danno per contro potrebbe derivare dalla prosecuzione di un'azione di cognizione promossa da un creditore, le nuove misure protettive potrebbero riguardare ad esempio l'inibitoria dei poteri di autotutela negoziale. Ai soli fini esemplificativi, può immaginarsi una richiesta volta ad impedire temporaneamente al creditore la risoluzione di un contratto, l'anticipazione della scadenza del termine o la modifica unilaterale di quel contratto, tutte le volte in cui queste iniziative possano pregiudicare l'esito dell'iniziativa volta all'apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza: e ciò perché si tratta di un contratto essenziale alla prosecuzione dell'attività di impresa, là dove il debitore abbia immaginato l'omologazione di un concordato in continuità.

Ma vi è di più, a ben leggere il dettato normativo dell'art 64 CCII, come innovato dal Codice della Crisi, nella veste delle disposizioni attuative del Par 7 della Direttiva Insolvency (n. 20131023), la finalità risulta essere quella di impedire che il piano di ristrutturazione dell'impresa possa essere pregiudicato da scelte unilaterali di singoli creditori, che non dimostrino fiducia nell'intento risolutivo della crisi, così testualmente stabilendo, ai commi 3 e 4:

“3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari. [...]

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore”. Per quanto derivante dalla lettura della norma, si evince che

(i) i creditori interessati dalle misure protettive, non possono unilateralmente provocare la risoluzione di un contratto in corso di esecuzione (es. contratto di appalto in essere con clienti strategici) per il solo fatto di aver depositato le domande di ristrutturazione;

(ii) sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa.

Nel caso di specie, la Società ricorrente ha avviato le trattative, con la notificazione delle rispettive Proposte ai Creditori (si veda Elenco creditori doc. D 9):



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

Nome Cognome / Ragione Sociale	Importo Credito €	C.F. / P.IVA	Indirizzo / Sede Legale	Pec	Privilegio
Agenzia delle Entrate	€ 11.134.133,00	Codice Fiscale: 06363391001	Direzione Provinciale di Frosinone, Indirizzo: Piazza Sandro Pertini -palazzo sif snc - 03100 Frosinone (FR) Telefono: 07758101 Fax: 0650763672 Direzione Regionale del Lazio, Via Marcello Boglionne, 73-81 00155 Roma	dp.frosinone@agenzia entrate.it dp.frosinone@pce.aga enziaentrate.it dr.lazio@agenziaentrat e.it dr.lazio.gtpec@pce.aga enziaentrate.it	art. 2752 c.c.
INPS	€ 7.784.196,00	Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001	Direzione Centrale: Via Ciro Il Grande, 21 - 00144 Roma (RM) Direzione regionale Lazio: ROMA - Viale Regina Margherita, 206 Direzione Provinciale Frosinone: Piazza Gramsci 4, 03100, Frosinone (FR) Agenzia Complessa Cassino: Via Polledrera, 03043, Cassino (FR)	ufficiosegreteria.dirett oregenerale@postacer t.inps.gov.it PEC: direzione.agenziacomp lessa.cassino@postace rt.inps.gov.it direzione.provinciale.f rosinone@postacert.in ps.gov.it direzione.regionale.lazi o@postacert.inps.gov.i t	art. 2753 c.c.
INAIL	€ 340.381,00	01165400589	Via Nomentana 74, , 00161 Roma (RM) Viale Marconi Guglielmo, 31,	PEC: frosinone@postacer t.inail.it PEC: lazio@postacert.inail .it	art. 2753 c.c.



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

			03100 Frosinone (FR)		
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 193.180,00	codice fiscale e partita IVA: 13756881002	Ufficio di Frosinone, Piazza Sandro Pertini snc, 03100 Frosinone, (FR) - Roma (RM), Via Giuseppe Grezar, n. 14,	PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it PEC: LAZ.procedure.concorsi speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	art. 2752 c.c.
Comune di Cervaro	€ 66.987,00	Codice Fiscale: 81000350603	P.zza V. Emanuele, 1 - 03044 Cervaro (FR)	comune.cervaro.fr@cert-posta.it	art. 2752, co. 3, c.c.
Comune di Frosinone	€ 219.765,00	Partita Iva 00264560608	Piazza VI Dicembre - Palazzo Comunale - 03100	pec@pec.comune.frosinone.it	art. 2752, co. 3, c.c.

Sul contraddittorio da instaurarsi tra le parti, il **Tribunale di Bologna**, con pronuncia del 05/10/2022 Giudice Dott.ssa Antonella Rimondini, con riferimento alla richiesta, avanzata da un imprenditore, ai sensi dell'art. 54, terzo comma, CCII, **nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti**, ha previsto che il contraddittorio possa essere limitato al ricorrente ed ai creditori nei confronti dei quali le misure sono richieste, come, nel caso di specie, facendo riferimento ai creditori coinvolti nelle trattative, di cui alla tabella sopra riportata.

Tanto detto, considerata la corretta allegazione documentale di cui all'articolo 39, comma 1, già in occasione della notifica delle Proposte ex art. 57-63 CCII, nonché considerata la **dichiarazione del professionista indipendente ex art. 54, comma 3 CCII (doc. G)**, ricorrono tutti gli elementi necessari alla concessione delle sopra citate misure, protettive e cautelari.

II. MISURE PROTETTIVE e CAUTELARI: sul *periculum in mora*

Le circostanze rappresentate in atti, tutte funzionali alla riuscita del piano finanziario e alla tutela del patrimonio dell'impresa debitrice, giustificano ampiamente la richiesta delle misure protettive e cautelari, al fine di evitare ogni effetto pregiudizievole che potrebbe verificarsi in caso di mancata concessione delle stesse, anche allo scopo di evitare che qualsivoglia attività



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

propedeutica alla funzionalità del piano in continuità e alla normale tenuta delle trattative, possa essere vanificata, arrecando pregiudizio alla *par condicio creditorum*.

Tanto ciò detto, il successo del Piano finanziario ex art 57 CCII, si fonda sui dati di input in esso indicati nonché sulle conseguenti falcidie ipotizzate, oltre che sulla tempistica di attuazione del Piano medesimo.

Un percorso diverso da quello ipotizzato nel Piano, per le ragioni esposte, risulterebbe, certamente, assai penalizzante, seppur in maniera differente, per tutti i creditori della Società e in particolare per i creditori pubblici. Percorsi alternativi a quello proposto, che valorizzi, in egual modo, la capacità aziendale di produrre valore, non sono, allo stato, ravvisabili e rischierebbero di compromettere la capacità aziendale di generare flussi di cassa, sottraendo ai creditori risorse utili al rimborso del debito.

In questo descritto scenario, nonostante l'**art. 4 CCII, primo comma**, faccia riferimento ad un generale dovere di buona fede, in base al quale i creditori sono tenuti a comportarsi secondo buona fede e correttezza *«nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono»*, l'attività finalizzata al recupero del Credito, che potrebbe essere comunque posta in essere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dall'INPS, nonché dagli ulteriori creditori, si configurerebbe quale gravemente pregiudizievole per il corretto svolgimento delle trattative e per, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La Ricorrente Fionda ha notificato la proposta di Transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII, agli Enti (ADE - ADER - INPS - INAIL) in data **04 marzo 2024** e successivamente le proposte ex art. 57 CCII ai Comuni.

Come da norma, gli Enti hanno a disposizione **90 giorni per avviare e proseguire le interlocuzioni con la Società debitrice, ai fini della valutazione della proposta.**

Pertanto, le Parti, hanno a disposizione un **esteso intervallo temporale (fino al 03/06/2024) durante il quale potranno essere effettuate le necessarie trattative per addivenire alla formulazione della versione definitiva delle Proposte.**

Nelle more della predetta interlocuzione, gli Enti, inoltre, dovranno procedere al consolidamento del debito e, ove necessario, alla liquidazione delle ulteriori imposte. Tale attività (anche considerando il generale onere di buone fede richiesto ai Creditori) potrebbe pregiudicare la buona riuscita del piano finanziario, soprattutto nel caso in cui gli Enti procedessero con la notifica di azioni esecutive o cautelari (intimazioni di pagamento, atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, ...) causando quali dirette conseguenze:



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

- **il blocco dell'operatività della Fionda;**
- **l'inasprimento dei rapporti con clienti strategici sui quali si basa il flusso prospettico, atto a garantire la sostenibilità del piano;**
- **l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi previsti all'interno del Piano finanziario;**
- **l'impossibilità di pagare i lavoratori.**

Le procedure esecutive, eventualmente incardinate, dai Creditori pubblici, così come dai Creditori privati, avrebbero come conseguenza immediata quella di paralizzare l'operatività della Ricorrente.

E' evidente che se l'Agenzia delle Entrate Riscossione, procedesse con la notifica di un Pignoramento, nelle forme previste ex art. 72 bis DPR 602/73, questo potrebbe essere indirizzato agli Istituti di Credito ovvero ai Clienti della Fionda medesima. La norma speciale prevede che l'agente della riscossione possa impartire al terzo *debitor debitoris* l'ordine di pagare il credito direttamente all'Agente fino a concorrenza del credito per cui si procede. Nel caso in cui tale tentativo dovesse rimanere inevaso, l'Agente delle Riscossione, procederebbe con il "tradizionale" pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.

Inoltre, considerato che, dal pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce "*un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale*" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022), risulta evidente il **pregiudizio grave ed irreparabile** che la Società subirebbe, nel caso in cui l'Agente agisse, **in mancanza delle richieste misure protettive**, con l'attività esecutiva, anche e soprattutto in relazione alle trattative intercorrenti. L'esecuzione del successivo pignoramento costituirebbe un ostacolo, *rectius* un impedimento definitivo alla prosecuzione delle trattative.

Pertanto, dalla descrizione complessiva degli elementi essenziali del piano di risanamento, nonché dalla illustrazione dell'impatto che una eventuale azione esecutiva o cautelare avviata da parte dei Creditori avrebbe sulle sorti della ristrutturazione emerge, chiaramente, il **danno grave ed irreparabile** derivante sulla Ricorrente dalla mancata applicazione delle misure protettive medesime.

L'On.le Giudice adito, di conseguenza, in base al combinato disposto degli artt. 54, comma 3 CCII nonché 669 sexies comma 2 c.p.c., vorrà senza indugio disporre, anche *inaudita altera parte*, con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire nei confronti della ricorrente Fionda, le azioni cautelari o esecutive da parte di tutti i citati creditori, sopra menzionati, ovvero il divieto



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

di acquisire diritti di prelazione se non concordati, fissando il termini di cui all'art. 55, comma 3 CCII, nella misura massima di quattro mesi, ovvero quantomeno nella misura prevista per la decorrenza obbligatoria riconosciuta agli Enti - pari a giorni 90 - per l'istruttoria finalizzata alle Transazioni fiscali e previdenziale ex art. 63 CCII, pertanto fino al 03/06/2024.

Infine, fermi gli aspetti relativi alla strumentalità della tutela cautelare rispetto alla pendenza dei contratti e dunque alla sostenibilità del piano per mezzo dei flussi finanziari, si sottolinea come, l'applicazione delle misure protettive e cautelari siano necessari, nel periodo di svolgimento delle trattative ad assicurare la **salvaguardia e l'adeguata tutela della forza lavoro**.

Sul tema, la tutela dei lavoratori ha ricevuto nel CCII una significativa e rilevante attenzione, emerge infatti, anche in ragione di alcune sollecitazioni provenienti dalla direttiva UE 2019/1023, una specifica considerazione per la salvaguardia dei posti di lavoro (e non solo dei crediti dei lavoratori) e per il coinvolgimento degli stessi lavoratori o delle loro rappresentanze nelle diverse fasi della gestione della crisi e dell'insolvenza.

A tal fine basti riferirsi alla nuova previsione dell'art. 84, c. 2 del CCII (riferita all'ambito del concordato preventivo) che prevede che la continuità aziendale tuteli l'interesse dei creditori e preservi, nella misura possibile, i posti di lavoro.

In conclusione, dalla descrizione complessiva degli elementi essenziali del piano di risanamento proposto al ceto creditorio, nonché dalla illustrazione dell'impatto che, le eventuali azioni esecutive avrebbero sulle sorti della ristrutturazione emerge chiaramente:

(i) la necessità di concedere le misure protettive, affinché i creditori sociali non possano iniziare o proseguire con l'attività di recupero dei propri crediti;

(ii) la necessità di evitare il pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbero le trattative pendenti tra la Ricorrente ed i Creditori dall'iniziativa di carattere esecutivo o cautelare degli stessi.

L'attribuzione delle richieste misure appare inoltre confacente rispetto al "sacrificio" richiesto ai creditori, tenuto conto del limite temporale delle stesse fissato *ex lege* e considerata la possibilità di revocarle o abbreviarle, qualora successivamente emerga che esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

* * *

Per tutto quanto sopra premesso, esposto e dedotto - in fatto ed in diritto la Società **Fionda s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Sig. Antonio Fionda, come sopra



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

rappresentata, difesa e domiciliata per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti anche *per relationem* e alla luce della documentazione agli atti, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare nonché di ogni e qualsiasi mezzo istruttorio

CHIEDE

all'**Ill.mo Tribunale di Cassino** di:

- disporre, con urgenza, *inaudita altera parte*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 54, comma 3 CCII e art. 669 sexies, comma 2 c.p.c. le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori della Società e provvedere all'adozione dei provvedimenti cautelari necessari ed opportuni per condurre a termine le trattative nei confronti di tutti i creditori della Società, per come illustrato in narrativa.

ED, IN PARTICOLARE, DI DISPORRE

1. il divieto, indirizzato a tutti i creditori, di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
2. il divieto, indirizzato a tutti i creditori, di acquisire diritti di prelazione non concordati;
3. il divieto, indirizzato a tutti i creditori, di far dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;

Con riserva di ogni ulteriore integrazione e/o produzione documentale, sia in merito sia in istruttoria, si **producono** i seguenti documenti:

- A.** Procura alle liti Avv. Simone Forte
- B.** Determina dell'organo amministrativo ex art. 120 bis C.C.I.I.;
- C.** Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ex art. 47 D.P.R.445/2000 attestante che la documentazione presentata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio;
- D.** Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con relativa documentazione **ex art. 39 comma I e III c.c.i.i.**
 1. Visura storica aggiornata della società Fionda s.r.l.;
 2. Le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti;
 3. Le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
 4. I bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
 5. Situazione contabile aggiornata al 31 ottobre 2023;



Avv. Simone Forte

Galleria San Babila n°4 A – 20122 Milano

tel. 02 97070477 - fax 02 87152806

PEC simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

6. Relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata con uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività al **31 ottobre 2023**;
 7. Elenco dei titolari dei diritti reali su beni di proprietà in possesso della Società;
 8. Dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonché delle eventuali dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della proposta;
 9. Elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione aggiornati alla situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data di riferimento del Piano;
 10. Estratto di ruolo;
- E.* Relazione di attestazione resa dal professionista attestatore relativa al Piano di risanamento con accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e alla proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII;
- F.* Perizia di stima, Dott. Ing. Evangelista;
- G.* Relazione di attestazione resa dal professionista attestatore relativa al requisito di cui all'art. 54, comma 3, C.C.I.I.;
- H.* Proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII (ADE-ADER)
- I.* Proposta di transazione previdenziale ex art. 63 CCII (Inps);
- J.* Proposta di transazione previdenziale ex art. 63 CCII (Inail);
- K.* Notifica proposta di transazione fiscale ad Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione;
- L.* Notifica proposta di transazione previdenziale ad Inps ed Inail;
- M.* Proposta di accordo ex art. 57 C.C.I.I. al Comune di Frosinone;
- N.* Proposta di accordo ex art. 57 C.C.I.I. al Comune di Cervaro;
- O.* Notifica proposta ex art. 57 ai Comuni.

Con osservanza.
Milano, 25/03/2024
Avv. Simone Forte
firmato digitalmente

